

VIAGGI D'ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E DI INDIRIZZO

PREMESSA

Le iniziative culturali relative alle uscite didattiche (visite guidate e/o di indirizzo, viaggi di istruzione, ...) sono espressione coerente delle progettazioni e delle programmazioni scolastiche umanistiche, linguistiche e tecniche delle varie discipline. Tali progetti dovranno essere formulati ed approvati dal Consiglio di Classe.

La partecipazione degli studenti a progetti nazionali, europei e internazionali e a scambi culturali/professionali è regolata dalla normativa vigente in materia.

ART.1. NORME DI PARTECIPAZIONE

1.1. I viaggi di istruzione, le visite guidate e di indirizzo, le uscite didattiche, gli stage sono progettati dal Consiglio di Classe e deliberati dal Consiglio di Istituto, nel rispetto della C.M. n. 291 del 1992 e norme vigenti in materia.

Ogni classe non può superare il limite massimo di sei giorni complessivi per anno scolastico tra viaggi di istruzione, visite guidate e di indirizzo.

1.2. Le visite guidate e le visite tecniche di indirizzo, stante le condizioni sopra stabilite e quanto indicato in materia da circolari e decreti ministeriali, sono progettate dal Consiglio di Classe e deliberate dal Consiglio di Istituto nel rispetto della C.M. n. 291 del 1992, con la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è preferibile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi.

Le visite di istruzione, sempre progettate dal Consiglio di Classe e deliberate dal Consiglio di Istituto nel rispetto della normativa vigente in materia, si possono realizzare con la partecipazione almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è preferibile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi, in considerazione dell'alta valenza formativa.

Le visite di istruzione e di indirizzo si svolgeranno di regola: nel territorio circostante e in ambito regionale per le classi del biennio; nel territorio nazionale, Italia, per le classi terze e quarte; in Italia e/o anche all'estero per le quinte classi, salvo diversamente e motivatamente deliberato dai consigli di classe e approvato dal Consiglio di Istituto.

Le visite guidate si effettuano nell'arco di una sola giornata, anche in comune diverso da quello dove ha sede l'istituzione scolastica, rispettando il divieto di viaggiare in orario notturno.

Le uscite didattiche non potranno superare il totale di sei giorni nell'anno scolastico per ogni classe.

Le visite guidate e le visite tecniche di indirizzo delle prime e seconde classi non supereranno di regola i due-tre giorni consecutivi; quelle delle classi terze e quarte i quattro giorni consecutivi; quelle delle classi quinte i sei giorni, salvo diversamente e motivatamente deliberato dai consigli di classe e approvato dal Consiglio di Istituto.

I viaggi di istruzione connessi ad attività sportive, rilevanti anche sotto il profilo dell'educazione alla salute, devono essere progettati in modo da lasciare sufficiente spazio alla parte didattico-culturale, secondo le modalità espresse per le altre iniziative di cui sopra, nel massimo rispetto della normativa vigente.

1.3. Il termine ultimo per l'effettuazione dei viaggi di istruzione, a meno che non esistano condizioni climatiche particolari, o per visite a parchi naturali e mostre, è fissato al 30 aprile.

1.4. I Consigli di Classe stabiliscono la partecipazione o meno degli studenti in base al profitto ed al comportamento scolastico in generale (comprese le assenze). Gli studenti che abbiano conseguito, nello scrutinio del primo quadrimestre o nello scrutinio del primo trimestre (nel caso di anno scolastico diviso in trimestri) una votazione di condotta minore o uguale a sette, non sono ammessi alla partecipazione al viaggio di istruzione.

1.5. I viaggi, nel rispetto della normativa vigente, devono far parte della progettazione e programmazione didattica del Consiglio di Classe e vanno quindi progettati come esperienza di approfondimento integrato del curriculum scolastico.

1.6. Per ogni classe, la richiesta, formulata dal Consiglio di Classe, deve contenere il progetto didattico da cui risultino le finalità formative, gli obiettivi didattici e l'articolazione delle attività previste, dei luoghi da visitare, i costi, le adesioni degli alunni, unitamente alle autorizzazioni dei genitori degli studenti minorenni e maggiorenni, e i nominativi dei docenti accompagnatori.

1.7. Trattandosi di iniziative correlate strettamente alle attività didattiche, da cui nessuno studente deve essere escluso, il numero dei partecipanti non deve essere inferiore ai tre quarti della classe. Per un eventuale corso serale il numero minimo di partecipanti non dovrà essere inferiore ai due terzi degli iscritti frequentanti.

1.8. Gli accompagnatori devono essere individuati tra i Docenti di discipline attinenti alle finalità del viaggio ed appartenenti alle classi frequentate dagli alunni, deve essere inoltre assicurato l'avvicendamento dei Docenti accompagnatori in modo da evitare che lo stesso Docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel corso del medesimo anno scolastico. Deve essere prevista la presenza di un accompagnatore ogni 15 (quindici) studenti, ad eccezione di un unico gruppo di quindici che necessita di due accompagnatori. È prevista la partecipazione del docente di sostegno, se nella classe è presente un alunno disabile, e, eventualmente del genitore e, in ragione della necessità, di un collaboratore scolastico

1.9. Per i viaggi all'estero si deve assicurare che almeno uno degli accompagnatori possieda buona conoscenza della lingua del Paese visitato, o comunque dell'inglese o del francese.

1.10. Per i Docenti l'incarico di accompagnatore costituisce modalità particolare di prestazione di servizio. I Docenti accompagnatori sono soggetti all'obbligo di vigilanza sugli alunni e alle responsabilità civili di cui all'art. 2048 del Codice Civile ("culpa in vigilando"), con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge 312 del 11/07/1980 che ha limitato la responsabilità patrimoniale dei Docenti ai soli casi di dolo e colpa grave. La vigilanza non va intesa come semplice fatto disciplinare, ma come apporto alla migliore realizzazione del viaggio; essa deve, in altri termini, favorire le condizioni per una più serena e solidale convivenza del gruppo.

1.11. Le proposte di visite guidate, anche di un giorno, di stage e viaggi di istruzione della durata di due o più giorni vanno deliberate dal Consiglio di classe e indicate nel verbale; dovranno essere approvate, dopo la formalizzazione dei documenti necessari, dal Consiglio di Istituto.

1.12. Si ricorda che verranno sottoposte all'approvazione del Consiglio di Istituto esclusivamente le proposte che perverranno entro la data stabilita e complete di tutta la documentazione necessaria (moduli di richiesta, delibera del Consiglio di Classe, dichiarazione di adesione della famiglia e deliberatorie debitamente firmate).

1.13. La procedura da seguire per la formalizzazione dei viaggi d'istruzione è la seguente:

I Docenti accompagnatori sottopongono al Consiglio di Classe, per l'approvazione, il progetto, con le finalità, gli obiettivi didattici, il programma dettagliato del percorso, con l'indicazione di massima della spesa, l'adesione degli studenti, le autorizzazioni dei genitori e, ottenutala, formalizzano la richiesta come sopra indicato.

1.14. I docenti accompagnatori sono tenuti ad annotare su un diario "di bordo" lo svolgimento quotidiano delle attività e degli eventuali inconvenienti, per avere una registrazione precisa e puntuale del viaggio/delle visite. Tali annotazioni serviranno anche, al rientro in sede, per la redazione della relazione sull'attività culturale.

ART.2. NOTE PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI

2.1 Spetta ai docenti accompagnatori l'onere della raccolta delle manleve (dichiarazione di assenso dei genitori degli studenti minorenni e di conoscenza per gli studenti maggiorenni) e delle ricevute di attestato pagamento delle quote a carico degli studenti, tramite conto corrente postale intestato all'istituzione scolastica.

2.2. Spetta ai docenti accompagnatori l'onere della raccolta delle schede sanitarie previste per ogni partecipante al viaggio di Istruzione, la lettura delle stesse e il riserbo sui contenuti come previsto dalle norme sulla privacy. I docenti consegneranno alla Segreteria Amministrativa le manleve raccolte quando ne saranno in possesso.

2.3. I docenti accompagnatori, prima della partenza (almeno una settimana prima) consegnano agli studenti perché lo trasmettano alle famiglie, un foglio indicante l'itinerario dettagliato giorno per giorno, contenente:

- 1) l'ora di partenza;
- 2) il punto di ritrovo;
- 3) l'ubicazione e il numero di telefono dell'albergo;
- 4) l'ora prevista per il rientro;
- 5) le regole di comportamento che gli studenti devono seguire durante il viaggio e gli eventuali provvedimenti disciplinari.
- 6) Referenti per eventuali precisazioni /chiarimenti sulle procedure da seguire sono i docenti della Commissione Scambi/Attività Culturali.

2.4. I Docenti accompagnatori sono tenuti ad avvisare tempestivamente il Dirigente Scolastico di eventuali inconvenienti di particolare rilievo od infortuni che dovessero verificarsi durante il viaggio.

2.5. Il Docente accompagnatore dovrà inoltrare le richieste al Dirigente Scolastico, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del Consiglio di Classe, con l'indicazione completa della meta, del programma e degli accompagnatori, degli studenti e le autorizzazioni.

2.6. Solamente per l'alta valenza formativa e significatività, nonché irripetibilità dell'esperienza si potrà derogare dal da quanto disposto dai punti precedenti.

ART.3. DURANTE IL VIAGGIO

3.1. Non dimenticare di portare con sé un valido documento di identità (obbligatorio per legge a partire dal quindicesimo anno di età). Assicurarsi, se del caso, che sia valido per l'espatrio.

3.2. Attenzione alla posizione nei confronti degli obblighi di leva per coloro che vi sono soggetti.

3.3. Portare con sé la tessera sanitaria, per l'assistenza medica. Per viaggi all'estero nei Paesi UE chiedere all'ASL il modello temporaneo E111, se non in possesso della tessera magnetica comprensiva valida negli Stati Membri dell'Unione Europea.

3.4. Portare sempre con sé copia del programma e recapito dell'albergo.

3.5. Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli accompagnatori (anche i maggiorenni!) ed essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali nel corso della giornata.

3.6. Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell'ambiente in cui ci si trova è indice di civiltà e premessa per un positivo rapporto con gli altri.

3.7. Dopo il rientro in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata e di turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti.

3.8. Rispettare gli orari del proprio e dell'altrui riposo, evitare di porsi in situazione di stanchezza per il giorno dopo, per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane offerte dal viaggio.

3.9. È severamente vietato introdurre nelle stanze bevande alcoliche ed oggetti nocivi o pericolosi a qualunque titolo. Per ragioni di sicurezza è vietato fumare in camera.

3.10. Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, guide....) un comportamento corretto e rispettoso dell'altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi od esibizionistici.

3.11. Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitate al responsabile, se individuato o all'intero gruppo in caso diverso. Non sottovalutare neanche il danno di immagine che incidenti di questo tipo arrecano alla Scuola e agli studenti che ne fanno parte.

3.12. In caso di gravi inosservanze delle regole gli accompagnatori valuteranno il diritto dello studente alla prosecuzione del viaggio di istruzione e, dopo tempestiva comunicazione alla famiglia, ne verrà immediatamente predisposto il rientro. Le spese di tale rientro saranno a totale carico degli studenti inosservanti e, in caso di alunno minorenni, la famiglia si assumerà totalmente l'onere organizzativo del rientro stesso.

3.13. Le presenti regole sono finalizzate a consentire che ogni viaggio si svolga nel modo più sereno e gratificante possibile, per conseguire gli obiettivi formativo-didattici di crescita personale, oltre che relazionale, e di acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe.

ART.4. CONOSCENZA

4.1. Si ricorda che non è ammessa la mancata conoscenza di questo Regolamento.

4.2. Il presente allegato è parte integrante e non scindibile del Regolamento di Istituto.

4.3. Per quanto non espressamente indicato e menzionato nel presente allegato relativo ai viaggi di istruzione e alle visite guidate/indirizzo, si rimanda alla normativa vigente.